

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016, esprimendo le seguenti considerazioni.

L'art. 7 comma 2, lett. C) della Legge n. 122/1992 prevede che "il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali (...) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea". Pare, pertanto, che il possesso del diploma di perito industriale sia da ritenersi valido.

Per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, la legge n. 443/1985 e la legge regionale n. 73/1989 prevedono che il titolare dell'impresa ovvero la maggioranza dei soci, in caso di società, svolgano nel processo produttivo in prevalenza lavoro personale e, se richiesto, siano in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio dell'attività.

Il diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione: costruzioni aeronautiche è un titolo di studio valido per l'esercizio dell'attività di meccatronica come risulta anche nella guida operativa condivisa dalle CCIAA lombarde.

Qualifica artigiana:

a) **TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE:** l'art. 2, comma 4, L. n. 443/1985 stabilisce che "L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali". L'imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 443/1985, deve anche essere titolare dell'impresa artigiana. Quindi sicuramente il possesso dei requisiti tecnico-professionali è richiesto in capo al titolare dell'impresa individuale. Ciò coerentemente anche con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L.R. n. 73/1989).

b) **SOCIETÀ:** è sufficiente che un solo socio sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali. A giustificazione di tale assunto, si riporta il parere reso dalla CRA Lombardia n. 25/2008: "Alla luce delle nuove normative emanate negli ultimi anni, si chiede un parere circa la necessità che, in presenza di attività per le quali la legge preveda il possesso di particolari requisiti, gli stessi debbano essere posseduti da tutti i soci lavoratori o se, al contrario, sia sufficiente il possesso dei medesimi da uno solo dei soci lavoratori.

Nel caso di imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di società, questa Commissione, anche a parziale modifica ed integrazione del parere espresso nel 1996, ritiene che debbano essere distinte due fattispecie.

Nel caso in cui la legge preveda obbligatoriamente requisiti minimi per l'esercizio di una particolare attività da parte di tutti coloro che (imprenditori, collaboratori o dipendenti) intervengono nel processo produttivo, gli stessi debbono essere posseduti da tutti i soci lavoratori della società. Ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della legge 443/85, laddove dispone che l'imprenditore artigiano deve svolgere prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Diverso è il caso in cui la legge preveda che, per l'esercizio di particolari attività, l'impresa sia tenuta a dimostrare il possesso di particolari requisiti tecnico professionali che debbono essere in capo all'imprenditore oppure ad un responsabile tecnico. In questa fattispecie, la legge mira ad individuare una particolare figura che, oltre alle normali conoscenze tecnico professionali necessarie per l'esercizio della attività, sia in possesso di ulteriori requisiti che gli conferiscono una sorta di ruolo di supervisore e responsabile dell'attività dell'impresa. In questo si ritiene che sia sufficiente il possesso di tali requisiti da parte di uno dei soci lavoratori".